

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

MASSIMARIO

PER LO SCARTO DEGLI ATTI ELETTORALI



ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1984

ESTREMI DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE

Approvato ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile e sugli atti elettorali con delibera del 20 febbraio 1984.

Visto: Il Ministro
OSCAR LUIGI SCALFARO

PREMESSA

È noto come gli atti risultanti dall'attuazione delle varie consultazioni popolari, e per la loro mole e per l'essere depositati presso archivi di vari enti ed organi interessati alle consultazioni, sia per l'interesse del loro studio — che non diminuisce, ma anzi cresce col trascorrere degli anni — pongono problemi di conservazione, di fotoreproduzione e di consultazione del tutto particolari.

Gli atti ed i risultati elettorali, per quanto possibile disaggregati, sono infatti oggetto di studio sotto complessi profili (politico, sociologico, storico) ed è, quindi, molto sentita la esigenza che la relativa documentazione sia reperibile presso ben individuati organi e sia facilmente consultabile.

Date le peculiari caratteristiche degli atti elettorali, per seguire razionali ed economici criteri per la consultazione degli atti stessi a fini di studio, con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1981, è stata costituita una Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale, con i compiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

L'anzidetta Commissione, in attuazione di quanto disposto dal terzo comma del citato art. 25, ha approvato il presente massimario di scarto, nel quale sono analiticamente riportati, per ogni consultazione e per ogni ufficio presso cui sono depositati, gli atti ed i documenti elettorali.

Si confida di aver in tal modo fornito alle competenti Commissioni di scarto ed a tutti gli Enti ed Uffici depositari di atti elettorali un valido e sicuro strumento di guida, a carattere permanente, per una razionale ed economica consultazione degli atti stessi a fini storici e di studio.

MASSIMARIO PER LO SCARTO DEGLI ATTI ELETTORALI

Nel presente massimario si indicano, separatamente per ogni consultazione elettorale, gli atti e documenti che ne risultano, il tempo della loro conservazione per le necessità ordinarie della amministrazione e l'avviso della Commissione di sorveglianza ai fini della loro conservazione per fini di documentazione storica.

Gli atti e documenti sono indicati in maniera analitica per ogni ufficio presso cui sono depositati, per facilitare il compito di riscontro.

Il massimario non prende in considerazione i carteggi prodotti dai vari ministeri ed in particolare da quelli degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, in occasione dell'espletamento delle varie consultazioni o comunque nella materia elettorale; la conservazione e lo scarto di detti atti — che solo impropriamente possono considerarsi «atti elettorali» — è infatti di competenza delle rispettive Commissioni di sorveglianza.

Gli atti conservati presso gli archivi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono citati nel presente massimario al solo fine di offrire un quadro completo degli atti elettorali ma senza la pretesa di dare indicazione alcuna; i predetti archivi, infatti a norma della legge 3 febbraio 1971, n. 147, hanno ordinamento autonomo e non sono quindi soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Per quanto concerne gli altri Enti ed organi presi in considerazione, il massimario di scarto, come ogni altro provvedimento della stessa specie, ha carattere non tassativo, ma serve solo di guida per le operazioni che vengono compiute dalle Commissioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ovvero per ciò che concerne il nulla osta che viene pronunciato dal Sovrintendente archivistico in forza dell'art. 35 dello stesso decreto.

Giova al riguardo osservare che, in talune località e per taluni periodi, carte che in linea di massima possono giudicarsi scartabili, assumono una significazione del tutto precipua e distintiva della zona e del singolo momento storico.

Pertanto le Commissioni ed i Sovrintendenti archivistici dovranno sempre compiere una prudente scelta discrezionale, sia pure ancorata ai principi esposti nel presente massimario, in ordine alla destinazione dei singoli atti al macero o alla conservazione.

Le proposte per lo scarto, riferite ad ogni categoria di atti, importano poi la valutazione della opportunità di conservare documenti divenuti unici in quanto gli originali o altri esemplari o copie di essi non siano più reperibili presso altri archivi per distruzioni, incendio, dispersione o altre circostanze del genere.

per le elezioni provinciali:

— dal 1951, i verbali degli Uffici elettorali centrali e i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, con i prospetti e i documenti allegati (verbali di completamento delle operazioni per le sezioni che non hanno ultimato lo scrutinio).

Ciò premesso, e salve le successive specificazioni relative alle varie consultazioni, gli atti elettorali si possono suddividere nelle seguenti serie, in relazione alle quali si indicano i criteri di massima per la relativa conservazione.

A) Verbali dei vari Uffici elettorali.

Occorre che almeno un esemplare di essi sia conservato per fini storiche.

Problemi di conservazione pongono i verbali sezionali per il loro numero e per la mole dei atti e documenti ad essi allegati che sono i seguenti: estratto del verbale di nomina degli scrutatori; atti di designazione dei rappresentanti delle liste e dei candidati; certificati medici esibiti da elettori fisicamente impediti; busta contenente schede corrispondenti a voti contestati provvisoriamente assegnati o non assegnati; tabella di scrutinio; proteste e reclami; busta contenente schede bianche, schede nulle e schede corrispondenti a voti nulli; busta contenente le schede deteriorate; le schede senza bollo o firma dello scrutatore, schede ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perchè non si sono recati nella cabina per votare; verbali delle operazioni per la votazione con procedura speciale dei degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto; dal 1976: verbali delle operazioni per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; verbali delle operazioni per la votazione presso le sezioni ospedaliere dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; verbali delle operazioni per la votazione dei detenuti aventi diritto al voto.

In linea di massima si ritiene che debbano essere conservati gli esemplari di detti verbali che si trovano presso Uffici dello Stato: ciò sia per il più diretto controllo che l'Amministrazione archivistica può esercitare sugli archivi dei predetti Uffici, sia per consentire agli studiosi ricerche non troppo dispersive.

Data l'importanza dei documenti di cui trattasi, anche la conservazione degli esemplari che si trovano presso i Comuni deve essere suggerita, al fine di consentire ricerche storiche in loco.

Per quanto riguarda la elezione dei Consigli regionali tutta la serie dei verbali deve essere conservata presso la Regione.

B) Liste degli elettori.

Trattasi delle liste adoperate dai seggi per la attestazione della partecipazione al voto, che vengono tutte depositate, al termine della votazione, presso le Preture.

Tali valutazioni saranno di volta in volta poste in evidenza nelle proposte di scarto delle Commissioni e nelle determinazioni dei Sovrintendenti.

Gli organi che esercitano funzioni di scarto o che esprimono il nulla osta allo scarto stesso terranno, inoltre, presente che presso la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno sono conservati, in microfilm, modelli di rilevazione statistica concernenti, per ogni Comune, i seguenti dati:

- 1) numero delle sezioni elettorali e degli elettori alla scadenza di ogni semestre;
- 2) numero degli elettori, dei votanti, dei voti validi in complesso, dei voti non validi e delle schede bianche per le elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e per i referendum;
- 3) numero degli elettori, dei votanti, dei voti validi di lista o in testa, voti di preferenza per candidato, candidature e fac-simili delle schede di votazione per le elezioni dei Consigli comunali;
- 4) numero dei certificati elettorali compilati e consegnati in occasione di ogni votazione.

Inoltre, sono microfilmati e conservati presso la predetta Direzione i seguenti atti:

per le elezioni politiche

— dal 1953 in poi, i verbali degli Uffici centrali circoscrizionali per la elezione della Camera dei Deputati, e i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali per la elezione del Senato della Repubblica, con i prospetti e i documenti allegati (verbali di completamento delle operazioni per le sezioni che non hanno ultimato lo scrutinio; verbali per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati) nonché i verbali degli Uffici elettorali regionali, per la elezione del Senato della Repubblica;

per i referendum

— verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum, con i prospetti allegati;

(copia presso la Corte di Cassazione)

per le elezioni regionali

— dal 1970 in poi, i verbali degli Uffici centrali regionali e degli Uffici centrali circoscrizionali con i prospetti e i documenti allegati (verbali di completamento delle operazioni per le sezioni che non hanno ultimato lo scrutinio; verbali per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati);

ATTI RELATIVI AL REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

A norma degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, gli atti relativi al referendum sulla forma istituzionale dello Stato sono stati depositati presso i seguenti organi o Uffici:

Presso i Comuni.

- 1) Verbali sezionali delle operazioni elettorali, con i relativi allegati.
- 2) Verbali degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali concernenti il completamento delle operazioni delle sezioni che non ultimarono lo scrutinio.

Osservazioni e proposte.

Gli atti sopraindicati possono essere assoggettati a procedura di scarto secondo le disposizioni dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409.

È da far presente che l'altra copia dei verbali è depositata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e ne viene proposto il versamento agli Archivi di Stato.

Presso le Preture.

- 3) Plichi contenenti le schede valide.
- ④ 4) Plichi contenenti le schede non utilizzate per la votazione (sia quelle autenticate sia quelle non autenticate).
- 5) Carteggio per la ricezione e la trasmissione di atti elettorali.

Proposte.

Gli atti sopra indicati, ove ciò non sia stato già fatto, possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Trattandosi di documenti unici, insostituibili ai fini di ogni ricerca sul comportamento degli elettori, per espresso avviso dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, devono essere conservate indefinitamente e, a tal fine, versate agli Archivi di Stato competenti.

C) *Schede di votazione valide; schede avanzate, timbrate e non; tagliandi di controllo dei certificati elettorali.*

Se ne consiglia la distruzione al termine della legislatura, per le elezioni politiche, e, per le altre elezioni, al termine dei possibili procedimenti giurisdizionali in merito alle operazioni elettorali.

È opportuna però la conservazione di campioni di schede votate.

D) *Atti per la designazione dei rappresentanti di lista o di candidato o di partito.*

Si trovano presso vari uffici. Possono essere assoggettati a scarto trascorsi i termini di cui alla lettera C.

E) *Atti relativi alla presentazione delle candidature.*

Si trovano presso vari uffici; devono essere conservati indefinitamente e versati agli Archivi di Stato competenti.

F) *Carteggi dei vari Uffici concernenti la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.*

Detti carteggi sono oggetto di normali operazioni di selezione e scarto, con l'avvertenza che devono essere sempre conservati i documenti relativi a disposizioni di massima, ad affari generali ed a relazioni riassuntive.

Possono, invece, in linea di massima, essere inviati al macero i carteggi di carattere interlocutorio, cioè quegli atti che hanno fin dall'origine carattere strumentale e mediato.

ATTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

A norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74: «Norme per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente», al termine delle relative operazioni, gli atti sono stati depositati presso i seguenti organi o uffici.

Presso le Cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dei Capoluoghi delle Circoscrizioni.

- 6) Verbale dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale, con i documenti, prospetti e riepiloghi allegati.
- 7) Carteggio per la ricezione e la trasmissione di atti elettorali.

Osservazioni e proposte.

Il verbale indicato al n. 6 si ritiene possa essere assoggettato a procedura di scarto, in quanto dell'altro esemplare, depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, viene proposto il versamento agli Archivi di Stato.

Il carteggio di cui al n. 7 può essere scartato secondo i criteri generali di cui alla lettera F della premessa.

Presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

- 8) Verbale delle operazioni della Corte di Cassazione.
- 9) Verbali degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali, con i relativi prospetti e riepiloghi allegati.
- 10) Verbali di completamento delle operazioni delle sezioni che non ultimarono lo scrutinio, compiute dagli Uffici elettorali centrali circoscrizionali.
- 11) Verbali sezionali delle operazioni elettorali con i relativi allegati.

Proposte.

Si ritiene che gli atti di cui sopra possano essere versati agli Archivi di Stato, atteso il loro interesse storico.

Presso i Comuni.

- 1) Verbali sezionali delle operazioni elettorali, con i relativi allegati.
- 2) Verbali degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali concernenti il completamento delle operazioni delle sezioni che non ultimarono lo scrutinio.

Osservazioni e proposte.

Gli atti sopraindicati possono essere assoggettati a procedura di scarto secondo le norme di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409.

È da rilevare al riguardo che l'altra copia dei citati atti trovasi depositata presso l'archivio storico della Camera dei Deputati.

Presso le Preture.

- 3) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.
- 4) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che votarono e prospetti di controllo della ricezione dei plichi.
- 5) Plichi contenenti le schede valide.
- 6) Plichi contenenti le schede non utilizzate per la votazione (sia quelle autenticate sia quelle non autenticate).
- 7) Liste elettorali delle sezioni, autenticate dalla Commissione elettorale, che servirono per il riscontro degli elettori all'atto della votazione e liste speciali per i militari.
- 8) Carteggio concernente lo svolgimento della consultazione.

Presso la Camera dei Deputati.

- 16) Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Nazionale.
- 17) Verbali delle operazioni degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali con i prospetti e riepiloghi allegati.
- 18) Verbali di completamento delle operazioni delle sezioni che non ultimarono lo scrutinio, eseguite dagli Uffici elettorali centrali circoscrizionali.
- 19) Verbali sezionali delle operazioni elettorali, con i relativi allegati.

Osservazioni.

Gli atti sopraindicati sono conservati dall'archivio storico della Camera dei Deputati, che ha ordinamento autonomo, a mente della legge 3 febbraio 1971, n. 147.

Proposte.

Gli atti specificati ai nn. 3, 4, 5 e 6, ove ciò non sia stato già fatto, possono essere assoggettati a procedura di scarto.

I documenti di cui al n. 7 devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Il carteggio di cui al n. 8 può essere selezionato e scartato secondo i criteri generali indicati alla lettera *F* della premessa.

Presso le Cancellerie delle Corti d'Appello o dei Tribunali dei Capoluoghi delle Circoscrizioni.

- 9) Carteggio relativo alla presentazione delle liste dei candidati.
- 10) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali centrali circoscrizionali.
- 11) Verbale dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale, con i documenti, prospetti e riepiloghi allegati.
- 12) Carteggio per la ricezione e la trasmissione di atti elettorali.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui al n. 9 relativi alla presentazione ed alla ammissione delle candidature, previa selezione, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui ai nn. 10 e 11, possono essere assoggettati a procedura di scarto.

È da tenere presente, al riguardo, che altra copia del verbale indicato al n. 11 trovasi depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione e ne viene proposto il versamento agli Archivi di Stato.

Il carteggio di cui al n. 12 può essere selezionato e scartato secondo i criteri generali indicati alla lettera *F* della premessa.

Presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

- 13) Atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati al Collegio Unico Nazionale.
- 14) Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Nazionale.
- 15) Verbali delle operazioni degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali, con i prospetti e riepiloghi allegati.

Proposte.

Tutti gli atti sopraindicati, dato il loro interesse storico, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

**ATTI RELATIVI
ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

A norma delle leggi che disciplinano o che hanno disciplinato dal 1948 in poi la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, gli atti relativi a dette consultazioni sono depositati presso i seguenti Organi o Uffici.

Presso le Prefetture.

- 1) Estratti dei verbali sezionali delle operazioni elettorali.
- 2) Estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, per la elezione della Camera dei Deputati, e degli Uffici elettorali circoscrizionali, per la elezione del Senato della Repubblica, per il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 3) Dal 1958 in poi, copia degli estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, per la elezione della Camera dei Deputati, e degli Uffici elettorali circoscrizionali, per la elezione del Senato della Repubblica, concernenti il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, per ogni sezione.
- 4) Copia dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali per la elezione della Camera dei Deputati, con prospetti e riepiloghi allegati (nelle Prefetture del capoluogo della circoscrizione).
- 5) Copia dei verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali per la elezione del Senato della Repubblica, con prospetti e riepiloghi allegati.
- 6) Copia dei verbali degli Uffici elettorali regionali per la elezione del Senato della Repubblica (nelle prefetture del capoluogo della Regione).
- 7) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

Gli estratti di cui ai nn. 1 e 2, contengono solamente i dati essenziali dello scrutinio riportati negli originali dei verbali sezionali; la Commissione ritiene, pertanto, che, esauriti i compiti di informazione cui sono preordinati, possano essere distrutti at eso che, ai fini storici, vengono conservati gli esemplari integrali dei verbali indicati ai nn. 36 e 38, per la Camera dei Deputati, e ai nn. 41 e 43, per il Senato della Repubblica.

Gli estratti di cui al n. 3 ed i verbali di cui ai nn. 4, 5 e 6, si trovano, in originale, presso gli archivi degli Uffici che li compilarono e presso gli archivi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; inoltre, per gli anni 1953 e successivi, sono conservati, in microfilm, dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

Se ne consiglia pertanto lo scarto, salvo che non se ne ritenga opportuna la conservazione per facilitare ricerche in sede provinciale.

Il carteggio di cui al n. 7 può essere assoggettato alla procedura di scarto secondo i criteri di cui alla lettera F della premessa.

Presso i Comuni.

- 8) Verbali sezionali delle operazioni elettorali per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, privi di allegati.
- 9) Verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, per la elezione della Camera dei Deputati, e degli Uffici elettorali circoscrizionali, per la elezione del Senato della Repubblica, per il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 10) Dal 1958 in poi, estratti del verbale degli Uffici centrali circoscrizionali, per la elezione della Camera dei Deputati, e degli Uffici elettorali circoscrizionali, per la elezione del Senato della Repubblica, relativi alle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
- 11) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista o di candidato presso gli Uffici elettorali di sezione (dal 1976 in poi).
- 12) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

I verbali e gli estratti di cui ai nn. 8, 9 e 10, possono essere oggetto di riscontro sia ai fini statistici, sia per i giudizi dei titoli di ammissione da parte delle Camere; a tali fini devono essere conservati per la durata della legislatura; se ne consiglia anche la successiva conservazione a fini storici; il loro eventuale scarto segue la procedura di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409.

Gli atti di cui ai nn. 11 e 12 possono essere scartati secondo le norme dello stesso art. 35.

Presso le Preture.

- 13) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione per la elezione della Camera dei Deputati nonchè dei rappresentanti dei candidati per la elezione del Senato della Repubblica (fino al 1972).
- 14) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che hanno votato e prospetti di controllo della ricezione dei plichi.
- 15) Plichi contenenti le schede valide e le tabelle di scrutinio.
- 16) Plichi contenenti le schede non utilizzate per la votazione (sia quelle autenticate col bollo e la firma di uno scrutatore sia quelle non autenticate).
- 17) Liste elettorali delle sezioni, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale, che servirono per il riscontro degli elettori all'atto della votazione; liste speciale per i militari e i marittimi e, dal 1958 in poi, liste per i ricoverati nei luoghi di cura compilate a cura dei presidenti del seggio all'atto stesso della votazione; dal 1976 in poi, liste dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione.
- 18) Carteggio concernente lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

Gli atti indicati al n. 23 devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui al n. 24 devono essere conservati fino al termine della legislatura e successivamente possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Il verbale di cui al n. 25 è da conservare a fini storici.

Il carteggio di cui al n. 26 può essere scartato secondo i criteri generali di cui alla lettera *F* della premessa.

Presso le Cancellerie delle Corti d'Appello o dei Tribunali nei Capoluoghi di Regione, sedi degli Uffici elettorali regionali per la elezione del Senato della Repubblica.

27) Verbale dell'Ufficio elettorale regionale.

28) Atti relativi alle dichiarazioni di collegamento dei candidati per gli anni precedenti al 1976.

29) Atti relativi alla presentazione delle candidature ad iniziare dal 1976.

30) Atti relativi alla designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso l'Ufficio elettorale regionale.

31) Carteggio per la ricezione e la trasmissione di atti elettorali.

Osservazioni e proposte.

Il verbale di cui al n. 27 è da conservare a fini storici.

Gli atti specificati al n. 28 possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Gli atti di cui al n. 29, previa selezione, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui al n. 30 devono essere conservati fino al termine della legislatura; successivamente possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Il carteggio di cui al n. 31 può essere scartato secondo i criteri di cui alla lettera *F* della premessa.

Presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

32) Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale per la elezione della Camera dei Deputati.

33) Estratto dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali per la comunicazione all'Ufficio centrale nazionale del quoziente circoscrizionale, dei seggi non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, del numero dei candidati, della cifra elettorale, dei seggi attribuiti e dei voti residui.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui al n. 13 possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Gli atti di cui ai nn. 14, 15 e 16 devono essere conservati, per i giudizi dei titoli di ammissione alle Camere, fino al termine della legislatura; successivamente possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Per i motivi indicati alla lettera *B* delle premesse, i documenti di cui al n. 17 devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Il carteggio di cui al n. 18 può essere scartato secondo i criteri generali di cui alla lettera *F* della premessa.

Presso le Cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dei Capoluoghi delle Circoscrizioni per la elezione della Camera dei Deputati.

19) Atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati.

20) Atti relativi alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

21) Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale, con prospetti e riepiloghi allegati.

22) Carteggio per la ricezione e la trasmissione di atti elettorali.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui al n. 19, previa selezione, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui al n. 20 devono essere conservati fino al termine della legislatura; successivamente possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Il verbale di cui al n. 21 deve conservarsi a fini storici.

Il carteggio di cui al n. 22 può essere scartato secondo i criteri generali di cui alla lettera *F* della premessa.

Presso le Cancellerie dei Tribunali, sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali per la elezione del Senato della Repubblica.

23) Atti relativi alla presentazione delle candidature per gli anni precedenti al 1976.

24) Atti relativi alla designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

25) Verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, con prospetti e riepiloghi allegati.

26) Carteggio per la ricezione e la trasmissione di atti elettorali.

ATTI RELATIVI AI REFERENDUM ABROGATIVI

A norma della legge 25 maggio 1970, n. 352, al termine delle consultazioni, gli atti relativi ai referendum popolari abrogativi sono depositati presso gli Uffici qui di seguito indicati.

Presso le Prefetture.

- 1) Estratti dei verbali sezionali delle operazioni elettorali.
- 2) Copia del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 3) Estratti del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum concernenti il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 4) Estratti del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum concernenti il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, per ogni sezione.
- 5) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Osservazioni e proposte.

Gli estratti di cui ai nn. 1 e 3 contengono solamente i dati essenziali dello scrutinio riportati negli originali dei verbali sezionali. La Commissione ritiene, pertanto, che esauriti i compiti di informazione cui sono preordinati, possano essere distrutti, atteso che, ai fini storici, vengano conservati gli esemplari integrali dei verbali di cui ai nn. 21 e 22.

Il verbale di cui al n. 2 con i relativi allegati, e gli estratti di cui al n. 4 si trovano in originale, presso gli archivi degli Uffici che li compilarono (vedi nn. 17 e 18). Se ne consiglia, pertanto, lo scarto, salvo che non si ritenga opportuna la conservazione per facilitare ricerche in sede provinciale.

Il carteggio di cui al n. 5 può essere assoggettato alla procedura di scarto secondo i criteri di cui alla lettera *F* della premessa.

Presso i Comuni.

- 6) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei Comitati promotori dei referendum, presso gli Uffici di sezione.

Osservazioni e proposte.

Il verbale di cui al n. 32 deve conservarsi a fini storici.

L'estratto di cui al n. 33 deve conservarsi per la durata della legislatura; successivamente, può essere assoggettato a procedura di scarto.

Presso la Camera dei Deputati.

- 34) Verbale dell'Ufficio centrale nazionale.
- 35) Verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 36) Verbali degli Uffici centrali circoscrizionali concernenti il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 37) Dal 1958 in poi, estratti del verbale degli Uffici centrali circoscrizionali concernenti il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
- 38) Verbali sezionali delle operazioni elettorali, con i relativi allegati (vedi lettera *A* della premessa).

Presso il Senato della Repubblica.

- 39) Verbali degli Uffici elettorali regionali.
- 40) Verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 41) Verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali concernenti il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 42) Dal 1958 in poi, estratti del verbale degli uffici elettorali circoscrizionali concernenti il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
- 43) Verbali sezionali delle operazioni elettorali, con i relativi allegati (vedi lettera *A* della premessa).

Osservazioni.

Sia gli atti depositati presso la Camera dei Deputati che quelli depositati presso il Senato della Repubblica restano a disposizione delle Giunte delle elezioni delle due Assemblee fino al termine delle operazioni di verifica delle elezioni. Successivamente sono conservati dai rispettivi archivi storici che hanno ordinamento autonomo, a norma della legge 3 febbraio 1971, n. 147.

- 7) Verbali sezionali delle operazioni elettorali privi di allegati.
- 8) Verbali di completamento dello spoglio delle schede eseguito da parte dell'Ufficio provinciale per il referendum per le sezioni che non le hanno completate.
- 9) Estratti del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum relativi al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, per ogni sezione.
- 10) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui ai nn. 7, 8 e 9 devono essere conservati, a fini di riscontro statistico, per un biennio; se ne consiglia anche la successiva conservazione a fini storici; il loro eventuale scarto segue la procedura di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 1409.

Il carteggio di cui ai nn. 6 e 10 può essere scartato secondo le norme dello stesso art. 35.

Presso le Preture.

- 11) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che hanno votato e prospetti di controllo della ricezione dei plichi.
- 12) Plichi delle schede di votazione avanzate (sia quelle autenticate col bollo e la firma di uno scrutatore sia quelle non autenticate).
- 13) Plichi delle schede valide delle singole sezioni e le tabelle di scrutinio.
- 14) Liste degli elettori delle sezioni usate per il riscontro degli elettori all'atto della votazione; liste speciali per i militari e i marittimi, e liste per i ricoverati nei luoghi di cura compilate all'atto della votazione; dal 1976 in poi, liste dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione.
- 15) Carteggio concernente lo svolgimento della consultazione.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui ai nn. 11, 12 e 13 devono essere conservati fino a che l'Ufficio centrale per i referendum proclama i risultati della consultazione; possono successivamente essere assoggettati a procedura sommaria di scarto.

Per i criteri indicati alla lettera B delle premesse, i documenti di cui al n. 14 devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Il carteggio di cui al n. 15 può essere scartato secondo i criteri generali di cui alla lettera F della premessa.

Presso le Cancellerie dei Tribunali, sedi degli Uffici provinciali per il Referendum.

- 16) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei Comitati promotori dei referendum presso gli Uffici provinciali per il referendum.
- 17) Verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 18) Estratti del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum relativi al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per ogni sezione della provincia.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui ai nn. 16 e 18 devono essere conservati per un biennio a fini di riscontro statistico.

Trascorso detto periodo gli stessi atti possono essere assoggettati a procedura di scarto. Il verbale di cui al n. 17 deve conservarsi a fini storici.

Presso l'Ufficio Centrale per il Referendum.

- 19) Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il referendum, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 20) Verbali delle operazioni degli Uffici provinciali per il referendum, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 21) Verbali delle operazioni di tutti gli Uffici di sezione e relativi allegati (vedi lettera A della premessa).
- 22) Verbali di completamento delle operazioni di scrutinio eseguite dall'Ufficio provinciale per il referendum per le sezioni che non le hanno completate.
- 23) Estratti del verbale dell'Ufficio provinciale per il referendum relativi al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, per ogni sezione.

Osservazioni e proposte.

Per le considerazioni di cui alla lettera A della premessa, i verbali dovrebbero essere conservati a fini di documentazione storica; ove sorgessero problemi di spazio potrebbero essere oggetto di scarto gli allegati dei verbali di cui al n. 21.

ATTI RELATIVI ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO

A norma della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli atti relativi alla consultazione, al termine di essa, sono depositati presso gli Uffici qui di seguito indicati.

Presso le Prefetture.

- 1) Estratti dei verbali sezionali delle operazioni elettorali.
- 2) Estratti dei verbali degli Uffici elettorali provinciali per il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 3) Verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, con i prospetti e i riepiloghi allegati (nelle Prefetture del capoluogo della circoscrizione).
- 4) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Osservazioni e proposte.

Gli estratti di cui ai nn. 1 e 2 contengono solamente i dati essenziali dello scrutinio riportati negli originali dei verbali sezionali; la Commissione ritiene, pertanto, che esauriti i compiti di informazione cui sono preordinati, possano essere distrutti, atteso che, ai fini storici, vengono conservati gli esemplari integrali dei verbali indicati ai nn. 17 e 18.

I verbali di cui al n. 3 ed i relativi allegati si trovano, in originale, presso gli archivi degli Uffici che li compilarono (vedi n. 20). Se ne consiglia, pertanto, lo scarto, salvo che se ne ritenga opportuna la conservazione per facilitare ricerche in sede provinciale.

Il carteggio di cui al n. 4 può essere assoggettato alla procedura di scarto secondo i criteri di cui alla lettera F della premessa.

Presso i Comuni.

- 5) Verbali sezionali delle operazioni elettorali privi di allegati.
- 6) Estratti del verbale dell'Ufficio elettorale provinciale per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

- 7) Verbali dell'Ufficio elettorale provinciale relativi al completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni che non le hanno ultimate.
- 8) Carteggio relativo alle designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.
- 9) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

I verbali e gli estratti di cui ai nn. 5, 6 e 7 devono essere conservati, a fini di riscontro, fino alla decisione di eventuali ricorsi previsti a norma degli artt. 42 e 43 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Il loro eventuale scarto segue poi la procedura di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409.

Gli atti di cui ai nn. 8 e 9 possono essere scartati secondo le norme dello stesso art. 35.

Presso le Preture.

- 10) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che votarono e prospetti di controllo della ricezione dei plichi.
- 11) Plichi contenenti le schede valide e le tabelle di scrutinio.
- 12) Plichi contenenti le schede di votazione non utilizzate (sia quelle autentiche col bollo e la firma di uno scrutatore sia quelle non autenticate).
- 13) Liste elettorali delle sezioni, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale, che servirono per il riscontro degli elettori all'atto della votazione; liste speciali per i militari e i marittimi e liste per i ricoverati nei luoghi di detenzione e di cura compilate a cura dei presidenti dei seggi all'atto stesso della votazione.
- 14) Carteggio concernente lo svolgimento della consultazione.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui ai nn. 10, 11 e 12 devono essere conservati, a fini di riscontro, fino alla decisione di eventuali ricorsi previsti dagli artt. 42 e 43 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; successivamente possono essere assoggettati a procedura sommaria di scarto.

Per i motivi indicati alla lettera B delle premesse, i documenti di cui al n. 13 devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Il carteggio di cui al n. 14 può essere scartato secondo i criteri generali di cui alla lettera F della premessa.

Presso le Cancellerie dei Tribunali, sedi degli Uffici elettorali provinciali.

- 15) Verbale dell'Ufficio elettorale provinciale con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 16) Estratti del verbale dell'Ufficio elettorale provinciale concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, per ogni sezione.
- 17) Verbali dell'Ufficio elettorale provinciale concernenti il completamento delle operazioni delle sezioni che non le hanno completate.
- 18) Verbali sezionali con atti e documenti allegati (vedi lettera A della premessa).
- 19) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio elettorale provinciale.

Osservazioni e proposte.

Per le considerazioni di cui alla lettera A della premessa, si propone che gli atti di cui ai nn. 15, 16, 17 e 18 siano conservati per documentazione storica e potrebbe considerarsi, peraltro, la opportunità di scartare, definiti gli eventuali ricorsi previsti dagli artt. 42 e 43 della legge n. 18, gli allegati dei verbali sezionali di cui al n. 18.

Il carteggio di cui al n. 19, invece, può essere assoggettato a normale procedura di scarto, secondo i criteri generali di cui alla lettera F della premessa.

Presso le Cancellerie delle Corti di Appello, sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali.

- 20) Verbale delle operazioni di scrutinio dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 21) Verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per il completamento delle operazioni delle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea che non hanno ultimato lo scrutinio.
- 22) Estratti del verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea.
- 23) Estratti dei verbali delle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio delle circoscrizioni elettorali.
- 24) Verbali delle operazioni di scrutinio degli Uffici provinciali della circoscrizione, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 25) Atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati.
- 26) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

Osservazioni e proposte.

Tutti gli atti indicati ai numeri precedenti devono essere conservati fino a che sia possibile ricorrere avverso le operazioni elettorali a norma degli artt. 42 e 43 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero fino alla decisione dei ricorsi stessi.

Successivamente, sono da conservare a fini storici ad eccezione di quelli di cui al n. 26, che sono assoggettati a normale procedura di scarto.

Presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Roma.

- 27) Elenchi degli elettori italiani che hanno votato nei Paesi della Comunità europea.
- 28) Verbali delle sezioni elettorali istituite nei Paesi della Comunità europea, con i relativi allegati.

Osservazioni e proposte.

Sia gli elenchi degli elettori di cui al n. 27 sia gli esemplari dei verbali possono essere oggetto di riscontro e di studio storico, mentre sarebbe malagevole uno studio sui verbali di cui al n. 32. La Commissione di scarto competente dovrebbe disporre la conservazione ovvero il versamento agli Archivi di Stato.

Presso la Cancelleria della Corte di cassazione.

- 29) Verbale delle operazioni di scrutinio dell'Ufficio elettorale nazionale, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 30) Verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 31) Carteggio relativo alla designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio elettorale nazionale.

Osservazioni e proposte.

Gli atti indicati ai nn. 29 e 30 devono essere conservati a fini storici.

Il carteggio di cui al n. 31 può essere assoggettato a normale procedura di scarto.

Presso i Consolati Italiani nei Paesi della Comunità.

- 32) Verbali delle sezioni istituite nella circoscrizione consolare, privi di allegati, ed estratti contenenti i risultati delle circoscrizioni elettorali.

ATTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI

A norma degli articoli 53, 66 e 70 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e degli articoli 1, ultimo comma, e 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, al termine delle operazioni elettorali, gli atti relativi alle elezioni dei Consigli regionali, sono così depositati:

- 33) Verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali per il completamento delle operazioni delle sezioni istituite nella circoscrizione consolare che non hanno ultimato lo scrutinio.
- 34) Estratti dei verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali relativi alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni istituite nella circoscrizione consolare.

Osservazioni e proposte.

I suindicati verbali possono essere assoggettati a procedura di scarto, in quanto, viene prevista la conservazione a fini storici, di quelli di cui ai nn. 22, 23 e 28.

Presso i Comuni.

- 1) Verbali di votazione e di scrutinio di tutte le sezioni del Comune, privi di allegati.
- 2) Verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale relativi al completamento delle operazioni di spoglio delle schede delle sezioni che non le hanno completate.
- 3) Estratti dei verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale relativi alle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati di tutte le sezioni elettorali.
- 4) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni.

Osservazioni e proposte.

Tutti gli atti sopra indicati devono essere custoditi fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Comunque, devono essere conservati, per riscontri statistici, per un biennio; al termine di esso, tenuto conto delle considerazioni di cui alla lettera A della premessa, possono essere scartati secondo la procedura di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409. È da considerare, al riguardo, che gli altri esemplari dei verbali di cui ai nn. 1 e 2 e dell'estratto di cui al n. 3 sono conservati presso l'Amministrazione regionale.

Il carteggio di cui al n. 4 può essere scartato secondo le norme del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409.

Presso l'Amministrazione della Regione.

- 5) Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale e i relativi allegati.
- 6) Verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 7) Verbali degli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati (vedi lettera A della premessa).

- 8) Schede valide di tutte le sezioni della regione.
- 9) Estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, relativi ai seggi rimasti non attribuiti nelle singole circoscrizioni.
- 10) Estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, relativi al completamento delle operazioni di spoglio delle schede delle sezioni che non le hanno completate.
- 11) Estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, relativi alle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Osservazioni e proposte.

È da osservare che presso l'Amministrazione regionale sono riuniti esemplari di atti di tutto il procedimento per la elezione del Consiglio regionale.

È da notare, poi, che dei verbali sezionali altra copia è conservata presso i singoli Comuni della regione (e ne viene proposto lo scarto) mentre nessuna copia è in possesso della Prefettura.

Si ritiene quindi opportuno che la intera collezione dei verbali (nn. 5, 6, 7, 10 e 11) sia conservata nella sede regionale.

Le schede di cui al n. 8, dopo la definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali, possono essere assoggettate a procedura sommaria di scarto.

L'Amministrazione regionale potrà esaminare, definiti gli eventuali ricorsi, la opportunità di sottoporre a procedura di scarto gli allegati ai verbali di cui al n. 7.

Presso le Preture.

- 12) Liste elettorali delle sezioni, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale, che servono per il riscontro degli elettori all'atto della votazione, liste speciali per i militari e i marittimi e liste per i ricoverati nei luoghi di cura compilate a cura dei presidenti dei seggi all'atto stesso della votazione; dal 1976 in poi, liste dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione.
- 13) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che hanno votato nelle sezioni del mandamento.
- 14) Plichi contenenti le schede di votazione avanzate (sia quelle autenticate col bollo e la firma di uno scrutatore sia quelle non autenticate).
- 15) Carteggio concernente lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

I documenti di cui al n. 12, per i motivi di cui alla lettera B delle premesse, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui ai nn. 13 e 14 devono essere conservati, ai fini di riscontro, fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali; successivamente possono essere assoggettati a procedura sommaria di scarto.

Il carteggio di cui al n. 15 può essere scartato secondo i criteri generali indicati alla lettera F della premessa.

Presso la Cancelleria del tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

- 16) Atti concernenti la presentazione delle liste dei candidati.
- 17) Un esemplare del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale, con i prospetti e i riepiloghi allegati.
- 18) Estratti del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale relativo alle operazioni di riesame dei voti contestati.
- 19) Estratto del verbale dell'Ufficio centrale regionale per la comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali dei seggi assegnati alle liste.

Osservazioni e proposte.

Gli atti di cui al n. 16, previa selezione, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Il verbale di cui al n. 17 deve essere conservato a fini storici. Si ritiene comunque opportuno far presente che si propone la conservazione anche dell'altro esemplare indicato al n. 6.

Gli estratti di cui ai nn. 18 e 19, definiti gli eventuali ricorsi, possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Presso la Cancelleria della Corte d'Appello o, per il Molise, del Tribunale, sede dell'Ufficio centrale regionale.

- 20) Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, con i prospetti riepilogativi allegati.

Osservazioni e proposte.

Si ritiene che il verbale debba essere conservato. Giova comunque far presente che si propone la conservazione anche dell'altro esemplare indicato al n. 5.

ATTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI

A norma degli articoli 53, 66 e 70 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; degli articoli 8, secondo comma e 24 della legge 8 marzo 1951, n. 122; dell'art. 8 della legge 20 settembre 1960, n. 962, al termine delle operazioni elettorali, gli atti relativi alle elezioni dei consigli provinciali sono così depositati:

Presso le Prefetture.

- 1) Verbale dell'Ufficio elettorale centrale e relativi allegati.
- 2) Verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, con i prospetti riepilogativi allegati.
- 3) Verbali di votazione e scrutinio di tutte le sezioni dei Comuni della Provincia, con i relativi allegati (vedi lettera A della premessa).
- 4) Verbali dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per il completamento delle operazioni di spoglio delle schede delle sezioni che non le hanno completate.
- 5) Plichi delle schede valide votate dagli elettori nelle singole sezioni della Provincia.
- 6) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

Tutti i verbali sopra elencati devono essere custoditi fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Successivamente devono essere conservati per riscontri statistici ed eventualmente potrà essere esaminata l'opportunità di sottoporre a procedura di scarto gli allegati ai verbali di cui al n. 3.

Le schede valide, di cui al n. 5, definiti gli eventuali ricorsi, sono assoggettati a procedura di scarto.

Il carteggio di cui al n. 6 può essere assoggettato alla procedura di scarto secondo i criteri generali indicati alla lettera F della premessa.

Presso i Comuni.

- 7) Verbali di votazione e di scrutinio di tutte le sezioni del Comune, privi di allegati.
- 8) Verbali dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relativi al completamento delle operazioni di spoglio delle schede delle sezioni che non le hanno completate.
- 9) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Osservazioni e proposte.

Gli atti sopra indicati devono essere custoditi fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Comunque scaduto il Consiglio di cui trattasi, tenuto conto delle considerazioni di cui alla lettera A della premessa, possono essere scartati con la procedura di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409. È da osservare, infatti, che l'altro esemplare dei verbali indicati ai nn. 7 e 8 sono conservati presso la Prefettura.

Il carteggio di cui al n. 9 può essere scartato secondo le norme del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica summenzionato.

Presso le Amministrazioni provinciali.

- 10) Un esemplare del verbale dell'Ufficio elettorale centrale, privo di allegati.

Osservazioni e proposte.

L'esemplare deve essere custodito fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali; successivamente l'Amministrazione potrà esaminare la opportunità di una sua conservazione a fini storici.

Presso le Preture.

- 11) Liste elettorali delle sezioni, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale, che servirono per il riscontro degli elettori all'atto della votazione, liste speciali per i militari e i marittimi e, dal 1958 in poi, liste per i ricoverati nei luoghi di cura compilate a cura dei presidenti del seggio all'atto stesso della votazione; dal 1976 in poi, liste dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione.
- 12) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che hanno votato nelle sezioni del mandamento.
- 13) Plichi contenenti le schede di votazione avanzate (sia quelle autenticate col bollo e la firma di uno scrutatore sia quelle non autenticate).
- 14) Carteggio concernente lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

I documenti di cui al n. 11, per i motivi esposti alla lettera B delle premesse, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui ai nn. 12 e 13 devono essere conservati, ai fini di riscontro, fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali; successivamente possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Il carteggio di cui al n. 14 può essere scartato secondo i criteri generali indicati alla lettera *F* della premessa.

Presso la Cancelleria del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

- 15) Un esemplare del verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, con i prospetti riepilogativi allegati.

Osservazioni e proposte.

Il verbale deve essere conservato a fini storici.

Giova, comunque, rilevare che viene proposta la conservazione anche dell'altro esemplare indicato al n. 2.

Presso la Cancelleria della Corte d'Appello o del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale centrale.

- 16) Atti concernenti la presentazione dei gruppi dei candidati.
17) Un esemplare del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio elettorale centrale, privo di allegati.

Osservazioni e proposte.

Gli atti indicati al n. 16, previa selezione, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Il verbale di cui al n. 17 deve essere conservato a fini storici. Peraltro, viene disposta la conservazione anche dell'altro esemplare depositato presso la Prefettura (vedi n. 1).

ATTI DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

A norma degli articoli 53, 66, 70 e 74 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e degli articoli 6 e 10 della legge 8 aprile 1976, n. 278, al termine delle operazioni elettorali, gli atti relativi alle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono così depositati:

Presso le Prefetture.

- 1) Verbali dell'Adunanza dei presidenti di sezione o dell'Ufficio centrale, con i prospetti riepilogativi allegati.
- 2) Verbali di votazione e scrutinio di tutte le sezioni elettorali delle Circoscrizioni e dei Comuni compresi nell'ambito della Provincia, con i relativi allegati (vedi lettera *A* della premessa).
- 3) Verbali relativi al completamento delle operazioni di spoglio delle schede, in caso di elezioni abbinate con le elezioni provinciali o regionali.
- 4) Plichi delle schede valide votate dagli elettori nelle singole sezioni della Circoscrizione e dei Comuni compresi nell'ambito della provincia.
- 5) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

Tutti i verbali sopra elencati devono essere custoditi fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Successivamente devono essere conservati per riscontri statistici ed eventualmente potrà essere esaminata la opportunità di sottoporre a procedura di scarto gli allegati ai verbali di cui al n. 2.

Le schede valide, definiti gli eventuali ricorsi, sono assoggettate a procedura di scarto.

Il carteggio di cui al n. 5 può essere assoggettato alla procedura di selezione e scarto secondo i criteri generali indicati alla lettera *F* della premessa.

Presso i Comuni.

- 6) Verbali di votazione e di scrutinio di tutte le sezioni delle circoscrizioni e del Comune, privi di allegati.
- 7) Un esemplare del verbale dell'Adunanza dei presidenti di sezione o dell'Ufficio centrale, con i prospetti riepilogativi allegati.

- 8) Verbali di completamento delle operazioni di scrutinio, in caso di elezioni comunali e circoscrizionali abbinati con le elezioni provinciali o regionali.
- 9) Carteggio concernente la organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni.

Osservazioni e proposte.

Tutti gli atti sopra elencati devono potere essere esaminati per la definizione di eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e per riscontri statistici.

A tali fini, devono essere conservati fino alla scadenza del Consiglio di cui trattasi. Successivamente, tenuto conto delle considerazioni di cui alla lettera *A* della premessa, possono essere scartati con la procedura di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409. È infatti da notare che l'altro esemplare dei verbali di cui ai nn. 6, 7 e 8 è conservato presso la Prefettura.

Il carteggio di cui al n. 9 può essere scartato secondo le norme del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409.

Presso le Commissioni elettorali mandamentali.

- 10) Atti concernenti la presentazione delle candidature per la elezione dei Consigli comunali e circoscrizionali compresi nell'ambito del mandamento.

Osservazioni e proposte

Dopo la definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali, gli atti possono essere assoggettati a procedura di scarto.

Presso le Preture.

- 11) Liste elettorali delle sezioni, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale, che servono per il riscontro degli elettori all'atto della votazione; liste speciali per i militari e i marittimi e, dal 1958 in poi, liste per i ricoverati nei luoghi di cura compilate a cura dei presidenti dei seggi all'atto stesso della votazione; dal 1976 in poi, liste dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione.
- 12) Plichi dei tagliandi di controllo dei certificati degli elettori che hanno votato nelle sezioni del mandamento.
- 13) Plichi contenenti le schede di votazione avanzate (sia quelle autenticate col bollo e la firma di uno scrutatore sia quelle non autenticate).
- 14) Carteggio concernente lo svolgimento delle elezioni.

Osservazioni e proposte.

I documenti di cui al n. 11, per i motivi esposti alla lettera *B* delle premesse, devono essere conservati per il versamento agli Archivi di Stato.

Gli atti di cui ai nn. 12 e 13 devono essere conservati, a fini di riscontro, fino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali; successivamente possono essere assoggettati a procedura sommaria di scarto.

Il carteggio di cui al n. 14 può essere scartato secondo i criteri generali indicati alla lettera *F* della premessa.

ATTI RELATIVI ALLA TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

La attuazione delle norme del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, produce vari atti, che sono depositati presso i seguenti organi ed uffici:

Presso i Comuni.

- 1) Liste generali.
- 2) Liste sezionali.
- 3) Verbali della Commissione elettorale comunale.
- 4) Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale.
- 5) Schede dello schedario generale.
- 6) Schede degli schedari sezionali.
- 7) Fascicoli personali degli elettori.
- 8) Elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali.
- 9) Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Osservazioni e proposte.

Per quanto concerne le *liste generali e sezionali*, l'articolo 31, ultimo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, dispone che, quando si fa luogo alla loro ricompilazione, i vecchi esemplari sono conservati sia dall'Ufficio comunale sia dalla Commissione elettorale mandamentale fino a che si proceda a nuova ricompilazione.

Tale disposizione è dettata per consentire riscontri tra le liste in vigore e quelle immediatamente precedenti.

Con riguardo alla ulteriore conservazione delle liste a fini storici, occorre tenere presente che, per avere un quadro completo degli elettori ad una certa data, occorrerebbe conservare, insieme alle liste, *i verbali di cui ai nn. 3 e 4*, e gli allegati elenchi dei cittadini iscritti o cancellati dalle liste in sede di revisione dinamica o semestrale.

Inoltre è opportuno osservare che, mentre le liste generali vengono rinnovate, con frequenza pluriennale, le liste sezionali sono oggetto di frequenti ricompilazioni, sicché la conservazione delle une e delle altre impone la occupazione di ampi spazi.

È pure da tenere presente che il disegno di legge A.C. n. 2652, inteso ad innovare la disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali, prevede la abolizione delle liste generali degli elettori e, per i Comuni dotati di impianto meccanografico

o elettronico, la compilazione delle liste sezionali solamente in occasione di consultazioni elettorali.

Ciò importa che, quando le predette norme, come è prevedibile, entreranno in vigore, la serie delle liste generali e sezionali degli anni precedenti resterà incompleta e perderà gran parte del suo valore a fini di eventuali studi.

La Commissione esprime peraltro l'auspicio che i predetti atti siano conservati presso il Comune e, ove ciò non sia possibile, che sia esaminata la opportunità del loro versamento agli Archivi di Stato a norma dell'articolo 34 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Per quanto concerne le schede degli schedari generali, il quinto comma dell'art. 6 del T.U. n. 223 ne dispone la conservazione negli archivi correnti per un periodo di 5 anni.

Con circolare n. 965/Ms in data 18 maggio 1967 si è disposta la distruzione delle predette schede dopo che sia trascorso il predetto periodo e la distruzione immediata all'atto della estrazione da raccoglitori per le schede sezionali relative ai cittadini cancellati dalle liste stesse.

Tenuto conto della frammentarietà dei predetti documenti e del loro carattere strumentale rispetto alla tenuta delle liste elettorali, si ritiene che le cennate disposizioni debbano essere confermate.

I fascicoli personali contengono tutti gli atti che giustificano la iscrizione del singolo elettore nelle liste nonché la sua cancellazione dalle stesse. Trattasi di certificati e copie di atti emessi da altri Uffici.

I fascicoli personali relativi a cittadini cancellati dalle liste per morte, o perdita della cittadinanza italiana, sono conservate nell'archivio di deposito per un periodo di 5 anni e poi distrutti, secondo le disposizioni dei §§ 40 e 41 della circolare 965/Ms del 18 maggio 1967.

Trattandosi di atti non originali, si ritiene che le predette disposizioni debbano essere confermate.

Gli elenchi di cui al n. 8 contengono i nominativi dei cittadini dei quali si propone la iscrizione ovvero la cancellazione dalle liste elettorali.

Essi hanno perciò carattere interlocutorio e preparatorio rispetto alle liste degli elettori.

Nel § 142 della circolare n. 1100/L, in data 21 giugno 1969, se ne dispone la conservazione per un periodo di 5 anni, a fini di riscontro.

Per il loro cennato carattere è da ritenere che la loro distruzione dopo il predetto periodo possa essere consentita.

Il carteggio di cui al n. 9 può essere assoggettato allo scarto tenendo presenti le considerazioni di cui alla lettera F della premessa di carattere generale.

Presso le Commissioni elettorali mandamentali.

- 10) Liste generali di tutti i Comuni del mandamento.
- 11) Liste sezionali di tutti i Comuni del mandamento.
- 12) Copie dei verbali delle Commissioni elettorali comunali del mandamento.
- 13) Verbali delle deliberazioni della Commissione elettorale mandamentale.
- 14) Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Osservazioni e proposte.

Per quanto concerne la conservazione a fini storici dei documenti di cui ai nn. 10, 11 e 12, valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per gli atti corrispondenti conservati presso i Comuni.

I verbali di cui al n. 13 devono essere conservati indefinitamente, mentre il carteggio di cui al n. 14 può essere assoggettato allo scarto tenendo presenti le considerazioni di cui alla lettera *F* della premessa.

Presso le Prefetture.

- 15) Verbali delle Commissioni elettorali mandamentali concernenti le revisioni semestrali delle liste.
- 16) Verbali delle Commissioni elettorali comunali concernenti le revisioni delle liste.
- 17) Carteggio concernente l'elettorato attivo.

Osservazioni e proposte.

Nel §142 della circolare n.1100/L, in data 21 giugno 1969, se ne dispone la conservazione per un periodo di almeno 5 anni, per fini di amministrazione attiva.

Si ritiene che, dopo il suddetto periodo, possa essere consentita la loro distruzione, attese, peraltro, le finalità cui sono preordinate (controllo di legittimità).

Il carteggio di cui al n. 17 può essere assoggettato allo scarto, avuto riguardo alle considerazioni indicate nella lettera *F* della premessa.

Presso il Tribunale.

- 18) Verbali di tutte le operazioni delle Commissioni elettorali mandamentali.
- 19) Verbali delle Commissioni elettorali comunali concernenti le revisioni delle Liste.

Osservazioni e proposte.

Si richiamano le considerazioni svolte per gli atti conservati presso le Prefetture. Pertanto, si ritiene che i suddetti atti debbano essere conservati per un periodo di 5 anni.

Successivamente i verbali di cui trattasi possono essere assoggettati alla procedura di scarto, tenuto conto che l'invio degli stessi al Tribunale competente per territorio è effettuato allo scopo di porre in grado il Procuratore della Repubblica di promuovere eventuali azioni penali per violazione delle norme relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali.